

**SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO**

*DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER*

**l'affidamento della "Fornitura di Farmaci Ospedalieri e Servizi Connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici**

**SIMOG N° \_\_\_\_\_**

**CIG DERIVATO \_\_\_\_\_**

**TRA**

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_,

**E**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente Atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale \_\_\_\_\_ rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente Atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente Atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_,

repertorio n. \_\_\_\_\_] (nel seguito per brevità "Fornitore")

**PREMESSO CHE:**

- L' Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ha indetto con Determinazione \_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2020 una procedura aperta in \_\_\_\_\_ lotti separati, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un Accordo Quadro, per l'affidamento della "Fornitura di Farmaci Ospedalieri e Servizi Connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici - SIMOG N° \_\_\_\_\_ per un importo complessivo dell'appalto di Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) IVA esclusa da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria ha ravvisato la necessità di approvvigionarsi del bene/servizio in oggetto per il tramite di A.R.I.C. e a tal fine ha individuato il Referente \_\_\_\_\_ con mandato di

## CARTA INTESTATA AZIENDA SANITARIA

elaborare il relativo Capitolato Tecnico e comunicare i fabbisogni, così come riportati nel predetto documento e relativi allegati;

- in data \_\_\_\_\_ è stato stipulato con il fornitore un Accordo Quadro avente ad oggetto la "Fornitura di Farmaci Ospedalieri e Servizi Connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo";
- che nell'ambito dell'Accordo Quadro il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere un Contratto Attuativo avente medesimo oggetto;
- che per quanto non disciplinato dal presente contratto attuativo le Parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di Accordo Quadro;
- che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;
- che il presente contratto non implica l'espletamento delle procedure antimafia essendo di importo inferiore ai limiti previsti;

oppure

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 n. tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data \_\_\_\_\_, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 67 del D, Lgs. n. 159/2011;
- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78 e delle relative disposizioni attuative, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità del suddetto operatore economico in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al \_\_\_\_\_.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 CONTENUTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO.**

Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo anche se non formalmente allegati: l'Accordo Quadro, il Capitolato d'Oneri e Tecnico, i relativi allegati e tutta la documentazione prodotta dal Fornitore e in particolare l'offerta tecnica e l'offerta economica.

#### **ARTICOLO 2 OGGETTO**

Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto l'affidamento della Fornitura di Farmaci Ospedalieri e Servizi Connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico, Capitolato d'Oneri, nell'Accordo Quadro e nel presente Contratto Attuativo.

*[Indicare la fornitura o il servizio e/o allegare schema fabbisogni ASL e quadro economico]*

#### **ARTICOLO 3 DURATA**

La durata del Contratto Attuativo è \_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 4  
CORRISPETTIVO E PAGAMENTO**

Il presente Contratto Attuativo è stipulato a misura dei prezzi unitari di cui all'allegato al contratto di Accordo Quadro, con l'applicazione dei ribassi offerti dalla Fornitore in sede di gara che costituiscono i prezzi contrattuali; essi sono applicabili alle singole quantità eseguite.

Il Fornitore assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda Sanitaria eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'importo contrattuale complessivo per la durata del Contratto Attuativo è stabilito in Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa.

Le fatture indicheranno altresì il CIG derivato \_\_\_\_\_-

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, tramite \_\_\_\_\_-

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

**ARTICOLO 5  
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE**

Le prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara, nonché nel contratto di Accordo Quadro e relativi allegati e negli altri elaborati di cui al presente Contratto Attuativo, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

**ARTICOLO 6  
PENALI A CARICO DEL FORNITORE**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico.

Fermo restando l'applicazione della penalità, l'A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all'A.R.I.C.. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni

## CARTA INTESATA AZIENDA SANITARIA

lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La ASL Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all'A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **ARTICOLO 8 RISOLUZIONE E RECESSO**

In riferimento al Contratto attuativo, la singola Azienda Sanitaria che ha stipulato il Contratto attuativo potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Aggiudicataria della fornitura/servizio in oggetto;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l'Azienda Sanitaria contraente;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura/servizio;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016;
- l) in caso di mancato buon fine dell'esito delle verifiche delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura/servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'Azienda Sanitaria Contraente che anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dalla contestazione formale nei confronti del Fornitore, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto (e a seguire) o di indire ex

## CARTA INTESATA AZIENDA SANITARIA

novo una procedura di affidamento, addebitando in entrambi i casi al Fornitore inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore medesimo. L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi che impattino nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, l'Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei farmaci qualora:

1. nel Prontuario terapeutico vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e/o l'immissione in commercio di medicinali aventi medesimo ATC-principio attivo (medicinali generici/equivalenti, o analoghi).
3. in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro. In tal caso l'Azienda Sanitaria aprirà il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento ai sensi di quanto disposto dalla legge 232/2016 art 1 c 407;
4. innovazioni normative o mutamenti di linee guida su utilizzo dei farmaci e/o equivalenze terapeutiche tra principi attivi differenti dichiarate dall'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA);
5. modifica o integrazione della lista "prezzi di riferimento in ambito sanitario – d.l. 98/2011 pubblicata sul sito dell'Autorità Anticorruzione (ANAC);

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle ASL Contraenti dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda Sanitaria potrà, altresì, recedere dal Contratto Attuativo, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

### **ARTICOLO 9 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore.

In caso di violazione di detto divieto, l'A.R.I.C. e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo.

## CARTA INTESTATA AZIENDA SANITARIA

La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

E' fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell'Accordo Quadro, l'A.R.I.C. si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

### **ARTICOLO 10 GESTIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'Art. 8 dell'Accordo Quadro, l'Azienda Sanitaria \_\_\_\_\_ individua quale Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto Attuativo il Dott.\_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'Art. 8 dell'Accordo Quadro, il Fornitore individua quale Responsabile del presente Contratto Attuativo il Dott.\_\_\_\_\_.

### **ARTICOLO 11 CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE**

Con la sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante del Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda Sanitaria e dell'ARIC che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

### **ARTICOLO 12 FORO COMPETENTE**

Ogni controversia inerente l'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di \_\_\_\_\_.

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria \_\_\_\_\_

Il Fornitore \_\_\_\_\_